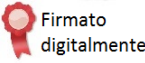


Pubblicato il 29/04/2021

N. 00031/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 78 del 2020, proposto da
Tandem Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Andreis, Andrea Gino Giunti, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inps, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Franca Borla, Adele Ollà e Patrizia Regaldo, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;

nei confronti

Denis Bogoni non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

1) Della disposizione n. 040000-20-0188 del 14.09.2020, comunicato in data
30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio
precedente provvedimento rif. 160012 del 02.02.2016, con cui era stato
riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il

periodo dal 2.11.2015 al 13.11.15, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 160012 del 02.02.2016, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

2) Della disposizione n. 040000-20-0189 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 160013 del 03.02.2016, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 16.11.2015 al 30.11.15, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 160013 del 03.02.2016, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”

3) Della disposizione n. 040000-20-0190 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 160014 del 03.02.2016, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 01.12.2015 al 15.12.15, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 160014 del 03.02.2016, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

4) Della disposizione n. 040000-20-0191 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio

precedente provvedimento rif. 160015 del 03.02.2016, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 16.12.2015 al 31.12.15, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 160015 del 03.02.2016, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

5) Della disposizione n. 040000-20-0198 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 160024 del 03.02.2016, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 02.01.2016 al 15.01.16, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 160024 del 03.02.2016, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

6) Della disposizione n. 040000-20-0199 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 160025 del 03.02.2016, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 16.01.2016 al 29.01.2016, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 160025 del 03.02.2016, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

7) Della disposizione n. 040000-20-0207 del 14.09.2020, comunicato in data

30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 160041 del 04.04.2016, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 01.02.2016 al 15.02.16, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 160041 del 04.04.2016, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

8) Della disposizione n. 040000-20-0208 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 160042 del 04.04.2016, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 16.02.2016 al 29.02.16, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 160042 del 04.04.2016, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

9) Della disposizione n. 040000-20-0209 del 14 settembre 2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 160043 del 04.04.2016, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 01.03.2016 al 15.03.16, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 160043 del 04.04.2016, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata

da “il responsabile addetto”;

10) Della disposizione n. 040000-20-0210 del 14 settembre 2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 160044 del 04.04.2016, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 16.03.2016 al 31.03.16, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 160044 del 04.04.2016, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

11) Della disposizione n. 040000-20-0215 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170003 del 27.01.2017, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 16.11.2016 al 30.11.16, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 170003 del 27.01.2017, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

12) Della disposizione n. 040000-20-0219 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170008 del 07.02.2017, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 01.12.2016 al 15.12.16, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 170008 del 07.02.2017, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate

ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”

13) Della disposizione n. 040000-20-0220 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170009 del 07.02.2017, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 16.12.2016 al 30.12.16, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 170009 del 07.02.2017, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

14) Della disposizione n. 040000-20-0218 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170007 del 07.02.2017, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 02.01.2017 al 13.01.2017, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 170007 del 07.02.2017, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

15) Della disposizione n. 040000-20-0232 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170021 del 08.02.2017, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 17.01.2017 al 31.01.17, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe

respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 170021 del 08.02.2017, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

16) Della disposizione n. 040000-20-0241 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170031 del 27.02.2017, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 01.02.2017 al 15.02.17, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 170031 del 27.02.2017, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

17) Della disposizione n. 040000-20-0243 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170033 del 02.03.2017, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 16.02.2017 al 28.02.17, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 170033 del 02.03.2017, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

18) Della disposizione n. 040000-20-0248 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170038 del 17.03.2017, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 01.03.2017 al 15.03.17, non sarebbe stato approvato da un organo

legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 170038 del 17.03.2017, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

19) Della disposizione n. 040000-20-0251 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170042 del 17.04.2017, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 16.03.2017 al 22.03.2017, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 170042 del 17.04.2017, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

20) Della disposizione n. 040000-20-0252 del 10.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170043 del 05.04.2017, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 16.03.2017 al 30.03.17, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 170043 del 05.04.2017, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

21) Della disposizione n. 040000-20-0256 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170048 del 11.12.2017, con cui era stato

riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 02.11.2017 al 15.11.17, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 170048 del 11.12.2017, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

22) Della disposizione n. 040000-20-0255 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170047 del 11.12.201

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2021 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La cooperativa sociale ricorrente impugnava i provvedimenti dell'INPS di Aosta con cui era stata revocata la concessione della cassa integrazione salariale ai sensi L. 457/1972 in relazione ai periodi in cui l'attività della cooperativa rimaneva sospesa nella stagione invernale.

Le istanze di CISOA sono state supportate anche dalla circostanza che per circa trent'anni la ricorrente ha sempre reintegrato al termine della stagione invernale i dipendenti.

Dopo l'accoglimento delle varie istanze per i periodi indicati in epigrafe, l'INPS procedeva a revocare in autotutela detti benefici con richiesta di ripetizione delle somme già anticipate ai propri dipendenti a tale titolo e successivamente rimborsate

dall'INPS.

Formulava nei confronti del provvedimento di revoca alcuni motivi di ricorso.

L'INPS di Aosta nel costituirsi in giudizio eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

L'eccezione è fondata.

La sentenza 6/1993 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affermato, con pronuncia che non è stata superata da orientamenti più recenti, che il trattamento sostitutivo della retribuzione introdotto dall'art. 8 L. 457/1972 in favore esclusivo e diretto dei lavoratori agricoli sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o agli stessi lavoratori, costituisce un particolare istituto d'integrazione salariale, in relazione al quale la configurabilità di posizioni di diritto soggettivo per gli aventi diritto sussiste anche prima dell'emanazione del provvedimento amministrativo di autorizzazione.

Sulla base di un raffronto con analoghi trattamenti di integrazione salariale in altri settori, le Sezioni Unite hanno con detta sentenza escluso che in tema di trattamento di integrazione salariale per i lavoratori agricoli sospesi si rinvenga una duplicità di posizioni (interesse legittimo e diritto soggettivo), affermando che la particolare configurazione che l'istituto dell'integrazione salariale per i lavoratori agricoli assume nel sistema previdenziale rende non riferibili ad esso le considerazioni espresse dalle stesse Sezioni Unite riguardo alle forme di intervento della Cassa per l'integrazione di guadagni in altri settori e che individuano la posizione delle parti, prima dell'emanazione del provvedimento amministrativo, come di interesse legittimo, diventando di diritto soggettivo una volta ammessi al beneficio.

Nel caso in esame, quindi, il provvedimento amministrativo ha un carattere meramente ricognitivo del presupposto di fatto e il lavoratore rispetto alla speciale provvidenza che ha durata massima di novanta giorni all'anno vanta da subito una posizione di diritto soggettivo.

La circostanza che il presente ricorso sia stato proposto dal datore di lavoro non

muta la conclusione, essendo la posizione azionata pur sempre di diritto soggettivo e non di interesse legittimo (cfr. Consiglio di Stato 1912/2008 e 8087/2003).

E la natura della posizione soggettiva non muta neppure per il fatto che nella specie la ricorrente reagisca ad un atto non di primo ma di secondo grado.

Il ricorso è, di conseguenza, inammissibile per difetto di giurisdizione spettando essa al giudice ordinario presso il quale il contenzioso potrà essere riassunto nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.

La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la stessa al giudice ordinario presso cui il ricorso potrà essere riassunto ex art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2021 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 137/2020 con l'intervento dei magistrati:

Silvia La Guardia, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ugo De Carlo

IL PRESIDENTE
Silvia La Guardia

IL SEGRETARIO